



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 44

Ordinanza n. 44/T.V.

Chieti li 19.02.2021

IL COMANDANTE

Premesso che in Via Orsogna, all'intersezione con Via Colonna, è presente un divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico di q.li 65;

Considerato che tale limitazione esiste da molti anni e che non è stato possibile rinvenire l'Ordinanza relativa alla sua regolamentazione, mentre è stata trovata negli archivi l'Ordinanza n. 6 del 14.01.1972 che, al punto 3., prevede l'istituzione di un segnale di limite di peso di 5,00 t. in Via Orsogna, per i veicoli che provengono da Via Colonna, che però non corrisponde alla segnaletica posizionata in loco;

Considerato, pertanto, che il suddetto segnale stradale non risulta regolamentato e che esso è anche posizionato in modo scorretto, in quanto è visibile solo dopo l'accesso su Via Orsogna, per i veicoli provenienti da Via Colonna;

Considerato, altresì, che le condizioni viarie sono notevolmente mutate nel corso degli anni e che già da diverso tempo sono stati avviati i lavori del nuovo complesso residenziale dell'Impresa Talucci Costruzioni, presso una traversa di Via Bellini già ceduta al Comune di Chieti e denominata Via Luigi De Crecchio, che hanno comportato il suo collegamento con Via Orsogna, nonché un ampliamento del piano stradale e della viabilità della zona;

Considerato, inoltre, che in data 27 gennaio scorso è stato realizzato un sopralluogo congiunto, unitamente all'Assessore al Traffico e Viabilità, Dott. Stefano Rispoli, al Sig. Talucci Giampiero ed ai suoi tecnici, durante il quale si è avuto modo di prendere visione del suddetto progetto e di verificare i cambiamenti attuali e quelli ulteriori che si andranno realizzando;

Verificato che Via Orsogna, dove di norma il generale transito veicolare è piuttosto ridotto, deve necessariamente essere percorsa da mezzi di cantiere, di cui alcuni anche superiori al peso di 6,5 t., al fine di poter completare le lavorazioni del suddetto complesso residenziale, collegato a tale strada, e verificato, altresì, che Via Orsogna è percorsa anche da altri veicoli di peso superiore al predetto limite, ovvero quelli di Formula Ambiente e quelli dell'ACA;

Considerato che la strada presenta una carreggiata di dimensioni idonee al transito di tutti i veicoli, ad eccezione di un solo breve tratto che sarà adattato a breve, e considerato che entro la fine dell'anno in corso la Via Luigi De Crecchio verrà completamente realizzata ed aperta al transito veicolare, formando un'unica strada con Via Orsogna;

Preso atto, pertanto, della nuova situazione viaria che si sta delineando e della incongruenza del suddetto segnale stradale;

Ritenuto, pertanto, di revocare l'Ordinanza n. 6 del 14.01.1972, in merito al limite di peso per i veicoli che, da Via Colonna, procedono in Via Orsogna e di provvedere ad eliminare la segnaletica situata sul posto, non regolamentare;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, con decorrenza dalla data odierna:

1. la revoca del punto 3.dell'Ordinanza n. 6 del 14.01.1972;
2. il ripristino della normale viabilità per tutti i veicoli in Via Orsogna.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto previsto nella presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. *Donatella Di Giovanni*